

Codice DB1410

D.D. 11 dicembre 2013, n. 3030

Polizia Idraulica n. 5356 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un tratto di difesa spondale sul torrente Grana in comune di Pradleves. Richiedente: Amministrazione Comunale di Pradleves (Cn).

In data 06/12/2013, l'Amministrazione Comunale di Pradleves con sede in Pradleves - Piazza Roma 3, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25.07.1904 per la realizzazione di un tratto di difesa spondale sul torrente Grana a monte del concentrico nel comune di Pradleves.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal geom. Giovanni Odasso in base ai quali è prevista la costruzione di un tratto di scogliera in destra idrografica, per una lunghezza pari a m 30,00 (consolidamento e prolungamento verso monte di un muro in pietrame).

Si ritiene che per tali opere, ai sensi del regolamento regionale n.14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

La Giunta Comunale del Comune di Pradleves, con Deliberazione n.58 del 22/11/2013, ha approvato il progetto definitivo. E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Grana, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- vengano adottati gli opportuni accorgimenti tesi ad evitare fenomeni di aggiramento della scogliera;
- l'opera dovrà essere realizzata in perfetta aderenza alla sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- vista la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pradleves n.58 del 22/11/2013;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione Comunale di Pradleves con sede in Pradleves - Piazza Roma 3, alla realizzazione della difesa spondale in destra idrografica del torrente Grana secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

1. dall'allegato 1 "Relazione tecnica" viene stralciato il paragrafo 3 relativo al quadro economico in quanto non di competenza del Settore scrivente e quindi non soggetto alla presente autorizzazione;
2. l'opera dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. l'opera dovrà essere realizzata in perfetta aderenza alla sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua;
4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera in progetto, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
7. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
8. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
9. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
10. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
11. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'opera, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso

intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.Lgs n.42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico, ecc...);

15. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n.37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Mauro Forno